

## ALLEGATO N. 2 FONDO DI SOLIDARIETÀ

### Modalità di erogazione dell'assegno straordinario

L'assegno, pur essendo come onere a carico dell'Azienda<sup>1</sup>, è pagato dall'INPS.

È erogato dal **mese successivo alla cessazione** del rapporto di lavoro (con i tempi tecnici per la liquidazione da parte dell'Inps) e fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione. **L'assegno è erogato per 13 mensilità**, in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni mese.

#### **Esempio:**

*un lavoratore cessa il rapporto di lavoro il 30/9/2017, mentre la sua pensione decorrerà dall'1/5/2021.*

*Il lavoratore percepirà l'assegno straordinario dall'1/10/2017.*

*Nell'anno 2017 saranno quindi erogate 3 mensilità più 3/12 della tredicesima mensilità.*

*Nel 2018, 2019 e 2020 saranno erogate le 13 mensilità.*

*Nell'anno 2021 saranno erogate le mensilità fino ad aprile più i 4/12 della tredicesima mensilità.*

*Dall'1/5/2021 scatta l'erogazione della pensione INPS: **il lavoratore deve formalmente presentare all'INPS la relativa domanda entro il mese precedente.***

In caso di **premorienza**, l'assegno non è reversibile. Ai superstiti sarà erogato il trattamento pensionistico cui avrebbe avuto diritto l'interessato, tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell'assegno: naturalmente la pensione indiretta ai superstiti è riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali limitazioni in base al reddito del percettore.

### Misura dell'assegno straordinario

L'assegno erogato al lavoratore esodato è **PARI ALL'IMPORTO NETTO DELLA PENSIONE** che avrebbe percepito con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

I criteri per il calcolo dell'assegno sono identici a quelli per il calcolo della pensione INPS.

Il calcolo è fatto sulle retribuzioni percepite sino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (e di accesso al Fondo), con l'aggiunta della quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione per i periodi necessari al raggiungimento del requisito pensionistico (compresi quindi quelli che si maturano nel Fondo di Solidarietà).

Nei confronti dei lavoratori che hanno la pensione calcolata fino al 31/12/2011 integralmente con il sistema retributivo, **sulla parte dell'assegno straordinario relativo alla sola quota di pensione calcolata con il sistema retributivo si applica la decurtazione nella misura del:**

- **8%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a € 38.000<sup>2</sup>,
- **11%** qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a € 38.000.

Non si applica alcuna decurtazione ai lavoratori che avevano già il sistema "misto"<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> L'onere complessivo a carico dell'azienda e pari alla somma:

- dell'importo netto dell'assegno straordinario,
- dell'importo delle trattenute sull'assegno straordinario calcolate secondo il metodo della tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota del TFR. Tali somme costituiscono la tassazione dell'assegno che è versata al Fisco.

<sup>2</sup> La retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato. Per i part-time, la retribuzione viene rapportata al tempo pieno.

<sup>3</sup> Coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1° gennaio 1996 ma che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Determinato così l'assegno straordinario lordo si applicano le ritenute Irpef ordinarie, con i relativi scaglioni di reddito e aliquote, esclusa l'applicazione delle detrazioni per lavoro/pensione e quelle per familiari a carico.

L'assegno, non essendo un trattamento pensionistico, **non beneficia della perequazione automatica delle pensioni** (quindi rimane invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo) né trattamenti di famiglia.

### **Erogazione in unica soluzione dell'assegno straordinario**

E' possibile per il lavoratore chiedere l'erogazione in un'unica soluzione: in tal caso la misura sarà pari al 60% del valore attuale della rendita calcolato in base al TUR. Dalla base di calcolo è dedotta la contribuzione previdenziale, **che in questo caso non è versata all'INPS e quindi si interrompe la maturazione di anni contributivi ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.**

### **Aspetti particolari di natura fiscale**

Tutta la materia fiscale presenta complicate questioni attuative, poiché la somma è percepita al netto dell'IRPEF (come fosse un TFR)<sup>4</sup>.

Per gli esodati la percezione di un reddito già al netto dell'IRPEF impedisce loro di operare le **detrazioni fiscali**. Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, non possono portare in detrazione eventuali oneri (quali spese mediche, interessi mutui, assicurazioni, ecc.).

Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che l'esodato, che non abbia redditi personali (escluso l'assegno straordinario) superiori a € 2.840,51, possa andare a carico fiscale di soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti, quali coniuge, figli o altro familiare convivente: in questo caso alcuni oneri possono essere detratti da costoro (quali spese mediche, interessi di mutuo a condizione che sia cointestato, ecc.).

Va altresì considerato che la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare tale reddito alle **Addizionali Irpef Regionale e Comunale**.

### **Contribuzione INPS per gli anni mancanti**

L'intera contribuzione pensionistica, pari al 33%, **è versata all'INPS dal datore di lavoro** fino alla maturazione del requisito pensionistico, in aggiunta all'onere complessivo dell'assegno straordinario. Viene calcolata sull'**ultima retribuzione "sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi"**<sup>5</sup>.

### **Cumulo dell'assegno con redditi da lavoro**

Le condizioni di cumulabilità dell'assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il soggetto a favore del quale è prestata:

<sup>4</sup> Sul piano tributario dell'assegno straordinario, trova applicazione l'art. 26 comma 23 della Legge n. 448 del 1998. Questa disposizione ha esteso alle misure straordinarie del reddito il regime fiscale agevolato già previsto, ai sensi dell'art. 59 comma 3 della Legge 449 del 1997 "In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione...possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità dell'articolo 17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi...; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del TUIR sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, ai fini di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno al reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica,...". Ricordiamo che l'articolo 17 del TUIR prevede il regime di tassazione separata per il TFR, incentivazioni all'esodo, ecc.

<sup>5</sup> Circolare Inps n. 90 del 6/5/2015.

<p><b>Attività in concorrenza</b>  Redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p><i>L'assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto contestualmente all'acquisizione di tali redditi è sospesa l'erogazione degli assegni e della contribuzione.</i></p>
<p><b>Lavoro dipendente non in concorrenza</b>  Redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p><i>L'assegno è cumulabile nella misura massima dell'ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita dall'interessato in servizio. Se l'importo dell'assegno straordinario aumentato dalla nuova retribuzione di lavoro supera il limite, la parte eccedente è trattenuta e la contribuzione previdenziale è ridotta in proporzione.</i></p>
<p><b>Lavoro autonomo non in concorrenza</b>  Redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p><i>L'assegno è cumulabile per l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione (oggi € 6.524,57 annui) più il 50% dell'importo dell'assegno eccedente il minimo. Se il reddito ricavato dall'attività autonoma è superiore a tale limite, l'assegno e la contribuzione sono ridotti in misura corrispondente alla quota eccedente.</i></p> <p><i>Esempio:</i>  Misura dell'assegno mensile € 1.800 meno trattamento minimo di pensione mensile € 501,89 = € 1.298,11  € 1.298,11: 2 (ossia il 50%) = € 649,06  € 501,89 + 649,06 = € 1.150,95 (limite di cumulo).</p>

## La previdenza integrativa e complementare

I trattamenti di previdenza complementare per gli esodati sono regolati distinguendo tra:

### ➤ **Iscritti a fondi a PRESTAZIONE DEFINITA:**

Gli iscritti mantengono l'iscrizione durante il periodo nel Fondo di Solidarietà e avranno l'erogazione delle prestazioni al momento del pensionamento. Gli anni trascorsi nel Fondo di Solidarietà sono considerati validi a tutti gli effetti per la determinazione delle prestazioni previdenziali integrative.

### ➤ **Iscritti a fondi a CONTRIBUZIONE DEFINITA e capitalizzazione individuale:**

Gli iscritti che cessano il rapporto di lavoro con accesso al Fondo di Solidarietà possono esercitare le seguenti opzioni:

- riscattare il 50% della posizione individuale con causale "mobilità", senza alcuna penalizzazione dal punto di vista fiscale;
- richiedere subito, senza attendere il pensionamento, anche il riscatto del rimanente 50%.  
In questo caso viene liquidato con la tassazione prevista per il riscatto per "cause diverse"<sup>6</sup>, con una penalizzazione rispetto alla tassazione che si avrebbe al momento del pensionamento: infatti, mentre l'ammontare maturato fino al 31/12/2000 ha la stessa tassazione del riscatto per il pensionamento, quello maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 è assoggettato a tassazione ordinaria (scaglioni progressivi Irpef) e la quota maturata dal 1/1/2007 ha una ritenuta a titolo d'imposta del 23%;
- mantenere la posizione individuale, con o senza contribuzione volontaria; la posizione lasciata presso il Fondo Pensione potrà comunque essere riscattata in qualsiasi momento;
- trasferire la posizione individuale ad altro fondo pensione.

<sup>6</sup> In questo caso il riscatto è per "cause diverse" per la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensioni a seguito della cessazione del servizio.

## **Il passaggio dal fondo esuberi alla pensione**

Alla fine del periodo di erogazione dell'assegno **gli esodati devono fare domanda di pensione all'INPS entro il mese precedente alla data della decorrenza della pensione.** Non è previsto, infatti, alcun automatismo.

## **L'iscrizione al sindacato**

Al personale in esodo è data la facoltà di mantenere l'iscrizione al sindacato.

Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a farlo, indicando il codice **1B (FISAC/CGIL)** nello spazio specifico della modulistica per la corresponsione dell'assegno straordinario, in modo da poter avere tutta l'assistenza – nel campo dei servizi (patronato INCA per le pratiche di pensione di cui sopra, CAF/CGIL per l'assistenza fiscale) come negli altri – di cui godono le iscritte e gli iscritti alla **FISAC/CGIL.**

FISAC/CGIL Gruppo Intesa Sanpaolo